

CIRCOLARE 17/2014

Obblighi indicazioni negli atti, nella corrispondenza e nei siti web delle società

Il Codice Civile detta, in materia di pubblicità, precise prescrizioni da rispettare.

Sono gli **artt. 2199** (per le ditte individuali) e **2250** (per le società) del codice civile, a prescrivere le informazioni da indicare negli atti, nella corrispondenza e nei siti web; l'**art.2630** c.c. invece prevede le sanzioni da applicare a chi, essendovi tenuto, omette di fornirle.

I **documenti** sui quali devono essere fornite le informazioni prescritte possono indicativamente essere: lettere, fax, e-mail, contratti, bilanci, fatture emesse, nonché, data l'espressione genericamente usata nell'art. 2250 di "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico", si ritengono inclusi non solo i siti web ma anche le varie forme di presenza sul web come ad esempio il profilo aziendale nei social networks.

Nei documenti di cui sopra, **le società dovranno indicare:**

- la ragione sociale completa;
- il numero di partita IVA;
- il numero di codice fiscale;
- la sede della società;
- l'Ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta;
- il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese;
- l'eventuale stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società;
- il capitale sociale versato, come risulta dall'ultimo bilancio;
- l'eventuale sussistenza di un unico socio (società unipersonale);
- il numero REA (dato non obbligatorio, ma opportuno);

- l'indirizzo PEC (dato non obbligatorio che l'utenza però potrebbe rilevare facilmente all'indirizzo www.inipec.gov.it).

Per quanto riguarda le **ditte individuali**, l'art. 2199 prescrive che l'imprenditore deve indicare:

- il Registro delle Imprese presso il quale è iscritto;
- i dati fiscali obbligatori del numero di partita IVA e codice fiscale.

Si ritiene comunque opportuno fornire, ove compatibili, le notizie previste per le società.

Per tutti i soggetti (individuali e societari), si ricorda che l'art. 35 del D.P.R. 633-1972, stabilisce l'obbligo dell'indicazione del numero di partita IVA nella home page del proprio sito internet.

Sul fronte delle **sanzioni**, l'art. 2630 c.c. prevede che *“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro”*

La mancata indicazione del numero di partita IVA nella home page del sito internet , è punita con una sanzione amministrativa variabile da 258 a 2.065 euro.

**L'elaborazione dei testi, ancorché curata con scrupolosa attenzione, non impegna alcuna responsabilità*